Tribunale di Palermo, sentenza 08.03.2021 – Giudice Estensore Dott. Fabrizio Zagarella

Sintesi: Il caso in esame riguarda un procedimento di convalida di sfratto per morosità, mutato in procedimento a cognizione piena, nel quale le parti non hanno prodotto in giudizio il verbale di mediazione.

Il Tribunale di Palermo ha evidenziato che ciò non può causare la cancellazione della causa tout court.

Invece, è opportuno addivenire ad una sentenza breve ex art. 429 c.p.c., con la quale venga dichiarata l'i**mprocedibilità della domanda attorea**, anche in virtù del disposto di cui all'art. 5, commi 1-bis e 4, del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche.

Per tali ragioni, l'Autorità Giudiziaria adita si è pronunciata, dichiarando **improcedibile la domanda dell'attrice**
per
difetto di prova del disposto obbligatorio procedimento di mediazione conciliativa
e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.